## REGOLAMENTO (CEE) N. 752/82 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 32/82 che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (2) ha definito le condizioni per le restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine;

considerando che è opportuno correggere taluni errori esistenti nella versione tedesca e nell'allegato del succitato regolamento;

considerando che è opportuno prevedere le modalità in base alle quali gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di restituzioni particolari all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 32/82 è modificato come segue :

1. Il testo della versione tedesca dell'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

- «(2) Dieser Nachweis wird durch eine Bescheinigung gemäß dem in Anhang beigefügten Muster erbracht, die auf Antrag des Beteiligten von der Interventionsstelle oder einer anderen Stelle ausgestellt wird, welche von dem Mitgliedstaat, in dem die Tiere geschlachtet wurden und in dem die Ausfuhrzollförmlichkeiten erfüllt werden, hierfür bestimmt wird. Diese Bescheinigung ist den Zollbehörden bei der Erfüllung der Ausfuhrzollförmlichkeiten zu übergeben ».
- 2. Viene inserito il seguente articolo 4 bis:
  - « Gli Stati membri comunicano alla Commissione mediante telescritto, entro il venticinquesimo giorno di ciascun mese, i quantitativi e, per quanto possibile, le designazioni dei prodotti per i quali gli attestati hanno dato luogo al pagamento della restituzione specifica o all'anticipo della restituzione di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 2730/79 nel corso del mese precedente.
- L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1982.

Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

Comonti	A LONGI LA	1122201110
1 Esportatore o richiedente	ATTE	STATO
		ienti da bovini adulti
		schi
•	N	• • • •
	Regolamento	(CEE) n. 32/82
2 Destinatario (¹)	3 Autorità emittente	
••		
•		
NOTE		
A. Le carni devono essere descritte secondo la nomenclatur	a utilizzata per le restituzioni all'	esportazione.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	
4 Mezzo di trasporto (¹)	B. Il presente attestato deve e	essere consegnato all'ufficio do-
T MOREO G. Marpone ( )	ganale che procede all'esp nali di esportazione.	eletamento delle formalità doga-
		enire il presente attestato debi-
·	tamente vistato, all'organi	ismo incaricato del pagamento
	delle restituzioni all'esport	azione.
• .		
5 Marche o numeri (¹) e quantità dei pezzi ; designazione	6 Sottovoce della	7 Massa netta
delle carni	tariffa doganale comune	(peso) in kg(1)
•		
	,	
8 Quantità dei pezzi (in lettere)		
9 Menzioni particolari		
9 Menzioni particolari	·.	•
·	·· <u></u>	
10 ATTESTATO DELL'AUTORITÀ EMITTENTE		
"	do bovini adulti maschi	:
Il sottoscritto attesta che le carni qui sopra descritte pro Misure d'identificazione prese:	vengono da boviili addiți indoc	•
Misulo d Idontinousions proces.		
		•
	<b>-</b>	
11 VISTO DELLA DOGANA	Luogo:	
Le formalità doganali di esportazione relative alle carni		
qui sopra descritte sono state espletate.	Data :	
Documento doganale/:		
Modello:		
Numero:		
Data :		
/	1	
(Firma) (Timbro)	(Firma)	(Timbro o sigillo stampato)

(1) Menzione facoltativa.